

Bruxelles, 29 maggio 2018
(OR. en)

9461/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0150 (CNS)**

**FISC 231
ECOFIN 502**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	25 maggio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 298 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 298 final.

All.: COM(2018) 298 final



Bruxelles, 25.5.2018
COM(2018) 298 final

2018/0150 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'obiettivo della presente proposta di direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (in appresso "la direttiva IVA") è prorogare: 1) la possibilità che gli Stati membri possano applicare il meccanismo dell'inversione contabile² al fine di lottare contro le frodi in essere nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi incluse nell'articolo 199 *bis*, paragrafo 1, della direttiva IVA e 2) la possibilità di avvalersi del meccanismo di reazione rapida (QRM) per lottare contro la frode.

L'articolo 199 *bis*³ della direttiva IVA consente agli Stati membri di avvalersi facoltativamente del meccanismo dell'inversione contabile per il pagamento dell'IVA su cessioni di beni e prestazioni di servizi predefinite che possono essere oggetto di frode, in particolare la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC).

Nel caso in cui uno Stato membro desideri applicare il meccanismo dell'inversione contabile a cessioni e prestazioni diverse da quelle di cui all'articolo 199 *bis* della direttiva IVA, può essere concessa una deroga sulla base dell'articolo 395 della medesima direttiva al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di prevenire talune forme di evasione ed elusione fiscali. Tuttavia l'adozione della deroga basata su detto articolo richiede una proposta della Commissione e l'adozione all'unanimità da parte del Consiglio, un processo che dura diversi mesi (fino a un massimo di otto mesi, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA). Nel caso in cui uno Stato membro si trovi improvvisamente confrontato a una frode massiccia, la durata della procedura per ottenere una deroga basata sull'articolo 395 può tradursi in perdite importanti di entrate IVA. Il QRM incluso nell'articolo 199 *bis*⁴ della direttiva IVA contiene una procedura più agile che consente agli Stati membri, a determinate condizioni rigorose, di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile, offrendo loro in tal modo una risposta più adeguata ed efficace a una frode improvvisa e massiccia.

Le misure previste agli articoli 199 *bis* e 199 *ter* hanno lo scopo di consentire agli Stati membri di affrontare rapidamente i problemi della frode MTIC: nell'articolo 199 *bis*, in virtù della facoltà di applicare il meccanismo dell'inversione contabile per le cessioni e le prestazioni elencate, e nell'articolo 199 *ter*, offrendo una procedura più rapida per l'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile in casi di frode improvvisa e massiccia. Entrambi gli articoli scadono il 31 dicembre 2018⁵.

¹ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

² Di norma, l'articolo 193 della direttiva IVA dispone che l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile. In deroga a tale sistema di pagamento frazionato, il meccanismo dell'inversione contabile consente di designare il destinatario (soggetto passivo) della cessione o della prestazione quale soggetto tenuto al pagamento dell'IVA.

³ Introdotto dalla direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 4).

⁴ Introdotto dalla direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 1).

⁵ Per quanto riguarda il QRM, si veda l'articolo 2 della direttiva 2013/42/UE del Consiglio.

La frode MTIC si verifica quando un operatore acquista beni trasportati o spediti da un altro Stato membro in esenzione dall'IVA e li rivende addebitando l'IVA nella fattura al cliente. Dopo aver percepito l'importo dell'IVA dal cliente, l'operatore scompare prima di versare l'IVA dovuta alle autorità fiscali. Nel contempo il cliente, agendo o meno in buona fede, può detrarre l'IVA versata al fornitore nella propria dichiarazione IVA. Per gli Stati membri il meccanismo facoltativo dell'inversione contabile, basato sull'articolo 199 *bis* della direttiva IVA, si è rivelato uno strumento utile a fini precauzionali nella lotta a questo tipo di frode in settori sensibili predefiniti, quando si verifica nei rispettivi territori. Una volta obbligato a utilizzare il meccanismo dell'inversione contabile per tali cessioni o prestazioni nazionali, l'operatore non può addebitare l'IVA nelle fatture. Di conseguenza non riceve l'importo dell'IVA dal suo cliente e ne consegue che non può scomparire con l'importo dell'IVA ricevuto. Il QRM di cui all'articolo 199 *ter* rappresenta una misura eccezionale che consente agli Stati membri di introdurre rapidamente un meccanismo dell'inversione contabile temporaneo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei settori in cui si manifesta una frode improvvisa e massiccia e che non sono elencati all'articolo 199 *bis* della direttiva IVA. Avvalendosi di questo meccanismo, gli Stati membri possono coprire il periodo richiesto per ottenere la normale deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva IVA.

Come disposto dalla direttiva IVA, la Commissione ha presentato una relazione sugli effetti dei meccanismi inclusi negli articoli 199 *bis* e 199 *ter* della direttiva IVA⁶. Nella preparazione della relazione, gli Stati membri sono stati invitati a comunicare la propria esperienza e valutazione delle misure. Onde garantire che si tenesse conto del feedback delle imprese, le parti interessate nel settore aziendale sono state invitate a fornire il loro parere tramite il gruppo di esperti sull'IVA⁷. In generale, gli Stati membri e le parti interessate consultate ritengono che il meccanismo dell'inversione contabile contenuto nell'articolo 199 *bis* della direttiva IVA, sia uno strumento temporaneo efficace ed efficiente per la lotta alle frodi in materia di IVA. Per quanto riguarda il QRM, di cui all'articolo 199 *ter* della direttiva IVA, secondo la maggior parte degli Stati membri resta uno strumento utile per i casi eccezionali di frodi in materia di IVA, benché non sia mai stato utilizzato.

Recentemente la Commissione ha presentato due proposte legislative intese ad affrontare le frodi in materia di IVA in modo più deciso. La prima è una proposta di cooperazione amministrativa e di lotta alla frode in materia di IVA⁸, intesa a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri per contrastare con efficienza le frodi transfrontaliere.

⁶ Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente gli effetti degli articoli 199 *bis* e 199 *ter* della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulla lotta contro la frode, COM(2018) 118/2.

⁷ Il gruppo di esperti sull'IVA assiste e consiglia la Commissione europea su questioni concernenti l'IVA. Il gruppo è composto da soggetti nominati a titolo personale con le competenze richieste nel settore dell'IVA e da organizzazioni che rappresentano in particolare imprese e consulenti fiscali in grado di fornire assistenza nella formulazione e nell'attuazione di politiche in materia di IVA.

⁸ Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte. Proposta modificata di regolamento del Consiglio

La seconda è la proposta intesa a delineare le fondamenta di un sistema dell'IVA definitivo più semplice e a prova di frode per gli scambi intra-UE⁹. Per concretizzare tali fondamenta si seguirà un approccio in due fasi. Innanzitutto, nel primo semestre del 2018 la Commissione presenterà una proposta contenente le disposizioni dettagliate per l'attuazione del regime definitivo relativo alle cessioni di beni fra imprese (B2B -*business to business*) all'interno dell'Unione.

Tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore il 1° luglio 2022, costituiscono una reazione fondamentale alla frode MTIC. Poiché l'IVA sarebbe effettivamente addebitata sulle cessioni e le prestazioni intra-UE, un operatore non può più acquisire beni, trasportati o spediti da un altro Stato membro, in esenzione dall'IVA, il che costituisce la base della frode MTIC. Solo i soggetti passivi affidabili cui è stato concesso lo status di soggetto passivo certificato saranno in grado di ottenere beni trasportati o spediti da un altro Stato membri senza che l'IVA sia stata addebitata dal fornitore.

Da quanto esposto emerge che le misure incluse negli articoli 199 *bis* e 199 *ter* della direttiva IVA si sono dimostrate utili come misure temporanee e mirate. La loro scadenza al 31 dicembre 2018 priverebbe gli Stati membri di uno strumento efficiente di lotta contro la frode.

È pertanto appropriato prorogare le misure incluse negli articoli 199 *bis* e 199 *ter* fino al 30 giugno 2022, data alla quale dovrebbe entrare in vigore il regime definitivo delle cessioni B2B intraunionali di beni.

Ai sensi dell'articolo 199 *bis*, paragrafo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare il meccanismo dell'inversione contabile per un periodo minimo di due anni. Il requisito di un periodo minimo di due anni per l'applicazione della misura si è rivelato un ostacolo per alcuni Stati membri che desideravano introdurre il meccanismo dell'inversione contabile nel corso del 2017 per contrastare nuovi casi di frodi in materia di IVA individuati nelle cessioni di beni e/o prestazioni di servizi inclusi nell'elenco dell'articolo 199 *bis*. Gli Stati membri interessati alla fine hanno dovuto presentare una richiesta di deroga in base all'articolo 395 della direttiva IVA e secondo la procedura indicata nello stesso, con la conseguenza di ritardare la reazione al problema di frode. Di conseguenza si propone di sopprimere il requisito del periodo minimo di due anni dalla disposizione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'attuale proposta lascia impregiudicata la proposta della Commissione per quanto riguarda l'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile¹⁰, che fornirebbe agli Stati membri particolarmente colpiti dalla frode la possibilità di introdurre un meccanismo generalizzato (e non settoriale) di inversione contabile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nazionali, subordinatamente a condizioni rigorose. L'ambito di applicazione e le condizioni proposti per l'applicazione del meccanismo generalizzato di inversione contabile sono diversi dalle condizioni stabilite negli articoli 199 *bis* e 199 *ter* della direttiva IVA.

⁹ Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri, COM(2017) 569 final.

¹⁰ Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia, COM(2016) 811 final.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La direttiva modifica la direttiva IVA sulla base dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Poiché la proposta proroga l'applicazione di talune disposizioni della direttiva, è necessaria una modifica di quest'ultima.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

In virtù del principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'Unione interviene soltanto se gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle azioni in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

L'obiettivo di lottare contro la frode mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile e la possibilità di avvalersi del meccanismo di reazione rapida per far fronte a frodi improvvise e massicce è realizzato meglio a livello dell'Unione e ha la sua base giuridica specifica nella direttiva IVA. La proroga di tali misure richiede pertanto una modifica della direttiva IVA.

- **Proporzionalità**

A causa della natura facoltativa e temporanea delle misure oggetto della proroga, la proposta è proporzionata all'obiettivo perseguito, vale a dire lottare contro la frode in talune cessioni di beni e prestazioni di servizi, aiutando gli Stati membri ad affrontare i casi improvvisi e massicci di frode in materia di IVA.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Si propone una direttiva nell'ottica di modificare la direttiva IVA.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le reazioni degli Stati membri e delle parti interessate sono state presentate nella relazione della Commissione sugli effetti degli articoli 199 *bis* e 199 *ter* della direttiva IVA nella lotta antifrode.

Come indicato nella relazione, in linea di principio gli Stati membri ritengono che il meccanismo dell'inversione contabile contenuto nell'articolo 199 *bis* della direttiva IVA sia uno strumento efficace ed efficiente per la lotta alle frodi in materia di IVA. Grazie all'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile, le frodi sono diminuite in misura significativa o sono scomparse nei settori definiti. Tale parere è altresì condiviso nelle risposte pervenute dalle parti interessate consultate nel settore delle imprese, che ritengono il meccanismo dell'inversione contabile una misura temporanea efficiente per lottare contro la frode.

Per quanto riguarda il meccanismo di reazione rapida, di cui all'articolo 199 *ter* della direttiva IVA, secondo la maggior parte degli Stati membri resta uno strumento utile per i casi eccezionali di frodi in materia di IVA, benché non sia mai stato utilizzato.

- **Assunzione e uso di perizie**

È stato consultato il gruppo di esperti sull'IVA per quanto attiene agli effetti della misura contenuta nell'articolo 199 *bis* della direttiva IVA. I riscontri indicano che il meccanismo dell'inversione contabile per talune cessioni di beni o prestazioni di servizi è ritenuto uno strumento temporaneo efficiente per lottare contro la frode.

In generale, il meccanismo facoltativo dell'inversione contabile è stato valutato in studi precedenti. Secondo un recente studio sulla valutazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativo¹¹, l'inversione contabile comporta un aumento del 43% dei costi di conformità per le imprese. La valutazione di un meccanismo generalizzato di inversione contabile (anche rispetto all'inversione contabile settoriale) sul mercato interno è stata effettuata nell'ambito della valutazione di impatto che accompagna la proposta di applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile¹². Considerata la sua portata limitata nel tempo e nell'ambito d'applicazione, il meccanismo dell'inversione contabile non sembra avere importanti ripercussioni dannose.

- **Valutazione d'impatto**

L'iniziativa proroga le misure di cui agli articoli 199 *bis* e 199 *ter* al fine di sostenere gli Stati membri nella lotta contro la frode in materia di IVA fino a quando sarà operativa un'approfondita riforma del sistema dell'IVA.

Tenuto conto dei lavori che la Commissione sta svolgendo sul regime definitivo dell'IVA e del suo impatto previsto sulla lotta antifrode, per il momento non sarebbe utile valutare oltre la recente relazione o rivedere le misure, in quanto le conclusioni sarebbero provvisorie e dovrebbero essere nuovamente valutate una volta entrato in vigore il regime definitivo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza negativa sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

La proposta ha una durata limitata nel tempo.

¹¹ EY, 2014.

¹² Impact assessment for the proposal as regards the temporary application of a generalised reverse charge mechanism in relation to supplies of goods and services above a certain threshold, SWD(2016) 457.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto con riguardo al periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La frode fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) provoca notevoli perdite di bilancio e incide sul funzionamento del mercato interno.
- (2) L'articolo 199 *bis* della direttiva 2006/112/CE del Consiglio³ consente agli Stati membri di stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA sulle cessioni e prestazioni elencate nel suddetto articolo sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le cessioni/prestazioni (il meccanismo dell'inversione contabile), al fine di affrontare rapidamente il problema della frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC). Gli Stati membri possono applicare tale meccanismo fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni.
- (3) La misura speciale del meccanismo di reazione rapida (QRM) di cui all'articolo 199 *ter* della direttiva 2006/112/CE offre agli Stati membri una procedura più rapida che consente di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile per quanto riguarda specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili. A norma dell'articolo 3 della direttiva 2013/42/UE del Consiglio⁴, gli Stati possono applicare la misura speciale del QRM fino al 31 dicembre 2018.

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

³ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁴ Direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 1).

- (4) L'8 marzo 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione concernente gli effetti dei meccanismi di lotta alla frode di cui agli articoli 199 *bis* e 199 *ter* della direttiva 2006/112/CE⁵.
- (5) Secondo tale relazione, gli Stati membri e le parti interessate di norma ritengono che il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 199 *bis* della direttiva 2006/112/CE sia uno strumento efficace ed efficiente per lottare contro la frode in materia di IVA in determinati settori o per prevenire il materializzarsi della frode. Il requisito di un periodo minimo di due anni per l'applicazione della misura inclusa nell'articolo 199 *bis*, paragrafo 1, si è rivelato un ostacolo per alcuni Stati membri che desideravano introdurre il meccanismo dell'inversione contabile ma che non soddisfacevano tale condizione. Di conseguenza è soppresso dalla disposizione il requisito del periodo minimo di due anni.
- (6) Per quanto riguarda la misura speciale del QRM di cui all'articolo 199 *ter* della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri ritengono che debba restare in quanto strumento utile e misura precauzionale per i casi eccezionali di frodi in materia di IVA, benché non sia mai stato utilizzato.
- (7) Considerati gli esiti e la conclusione della relazione, risulta che le misure di cui agli articoli 199 *bis* e 199 *ter* della direttiva 2006/112/CE si sono dimostrate misure temporanee utili e mirate nella lotta contro la frode in materia di IVA. La scadenza di tali misure al 31 dicembre 2018 priverebbe gli Stati membri di uno strumento efficiente di lotta contro la frode in materia di IVA. È pertanto appropriato prorogare tali misure per un periodo limitato, fino all'entrata in vigore prevista del regime definitivo dell'IVA.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

- (1) all'articolo 199 *bis*, paragrafo 1, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

“Fino al 30 giugno 2022 gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:”;

- (2) L'articolo 199 *ter* è sostituito dal seguente:

*“Articolo 199 *ter**

1. Uno Stato membro, in casi di imperativa urgenza e conformemente ai paragrafi 2 e 3, può designare il destinatario quale debitore dell'IVA su determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi in deroga all'articolo 193, come misura speciale del meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism - QRM) per combattere la frode improvvisa e massiccia che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili.

⁵ Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente gli effetti degli articoli 199 *bis* e 199 *ter* della direttiva 2006/112/CE del Consiglio sulla lotta contro la frode, COM(2018) 118 dell'8 marzo 2018.

La misura speciale del QRM è subordinata ad adeguate misure di controllo da parte dello Stato membro per quanto riguarda i soggetti passivi che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi cui si applica tale misura, e ha una durata non superiore a nove mesi.

2. Lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM conformemente a quanto disposto al paragrafo 1 invia una notifica alla Commissione utilizzando il modulo standard istituito conformemente al paragrafo 4 e la invia contemporaneamente agli altri Stati membri. Lo Stato membro fornisce alla Commissione le informazioni indicanti il settore interessato, il tipo e le caratteristiche della frode, l'esistenza di imperativi motivi di urgenza, il carattere improvviso e massiccio della frode e le sue conseguenze in termini di perdite finanziarie gravi e irreparabili. Se la Commissione ritiene di non essere in possesso di tutte le informazioni necessarie, essa contatta lo Stato membro interessato entro due settimane dal ricevimento della notifica e precisa di quali informazioni supplementari abbia bisogno. Le informazioni supplementari fornite dallo Stato membro interessato alla Commissione sono inviate contemporaneamente agli altri Stati membri. Se le informazioni supplementari fornite non sono sufficienti, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato entro una settimana.

Lo Stato membro che desidera introdurre una misura speciale del QRM prevista al paragrafo 1 ne fa anche contestualmente domanda alla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 395, paragrafi 2 e 3.

Nei casi di imperativa urgenza previsti al paragrafo 1, la procedura di cui all'articolo 395, paragrafi 2 e 3, è completata entro sei mesi dal ricevimento della domanda da parte della Commissione.

3. Non appena la Commissione dispone di tutte le informazioni che ritiene necessarie per valutare la notifica di cui al paragrafo 2, primo comma, essa ne dà comunicazione agli Stati membri. Se ha obiezioni nei confronti della misura speciale del QRM, essa redige un parere negativo entro un mese da tale notifica e ne informa lo Stato membro interessato e il comitato IVA. Qualora la Commissione non abbia obiezioni, ne dà conferma per iscritto allo Stato membro interessato e al comitato IVA entro lo stesso termine. Lo Stato membro può adottare la misura speciale del QRM a decorrere dalla data di ricevimento di tale conferma. Nel valutare la notifica la Commissione tiene conto delle osservazioni che le siano state inviate per iscritto dagli altri Stati membri.

4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che istituisce un modulo standard per l'invio della notifica della misura speciale del QRM di cui al paragrafo 2 e delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui al paragrafo 5.

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, e a tal fine il comitato è il comitato istituito dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (**).

6. La misura speciale del QRM di cui al paragrafo 1 si applica fino al 30 giugno 2022.”;

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(**) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).”;

- (3) all'articolo 395, il paragrafo 5 è soppresso.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*